

00376-22



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

ROSSELLA CATENA	- Presidente -	Sent. n. sez. 1439/2021
ALFREDO GUARDIANO		CC - 28/10/2021
ANGELO CAPUTO		R.G.N. 22817/2021
PAOLA BORRELLI	- Relatore -	
GIUSEPPE RICCARDI		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 26/04/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere PAOLA BORRELLI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DELIA CARDIA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

letta la memoria dell'Avv. (omissis) difensore della parte civile, che si è opposto all'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il provvedimento impugnato è contenuto nel corpo della sentenza di patteggiamento pronunciata dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania nei confronti di (omissis) (omissis) (omissis) il 26 aprile 2021, relativa ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e da operazioni dolose in relazione alla società (omissis) s.p.a., dichiarata insolvente dal Tribunale di Catania e sottoposta ad amministrazione straordinaria. In particolare, il punto della sentenza impugnata oggetto del ricorso per cassazione è quello relativo alla restituzione del complesso dei beni immobili, terreni ed edifici, facenti parte dei

complessi turistici in fase di costruzione di " (omissis) s.r.l." e "(omissis) (omissis) s.r.l." all'avente diritto, individuato nel Collegio dei Commissari e legali rappresentanti della procedura di amministrazione straordinaria di (omissis) s.p.a.

Secondo quanto si legge nella sentenza impugnata, detto compendio era stato sottoposto a sequestro preventivo, sia quale misura impeditiva ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen., sia come vincolo prodromico alla confisca del profitto del reato di bancarotta, quindi ai sensi dell'art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

Il Giudice del patteggiamento — all'esito delle richieste delle parti circa la destinazione dei beni in sequestro — ha disposto un'integrazione del contraddittorio con la citazione delle società " (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l." in persona del loro legale rappresentante, quali terzi intestatari dei beni in sequestro.

La ragione della restituzione nei confronti degli organi della procedura di amministrazione straordinaria riposa — si legge nella sentenza impugnata — sulla circostanza che il compendio già in sequestro è stato ritenuto il diretto frutto del reimpiego delle somme rinvenienti da una parte delle distrazioni avvenute a discapito della (omissis), in particolare di quelle attuate nel 2011, poi transitate attraverso altre società ed infine giunte alla (omissis) s.r.l. e poi a (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l."

2. Contro l'anzidetto punto della sentenza di patteggiamento, ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. (omissis) per conto di (omissis) (omissis), quale legale rappresentante di (omissis) s.r.l." e (omissis) (omissis) s.r.l.", contestando l'individuazione dell'avente diritto alla restituzione negli organi della procedura di amministrazione straordinaria, non prima di avere insistito sull'ammissibilità del ricorso per cassazione ad onta dei limiti attuali ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

Il ricorso, in particolare, denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, sviluppando diverse direttrici censorie.

2.1. Il primo argomento di censura riguarda la asserita, errata individuazione del profitto del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva negli immobili della (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l.". In realtà — si legge nel ricorso — gli immobili oggetto di sequestro e poi di restituzione non derivano dalle somme oggetto di distrazione, ma sono frutto di una legittima attività imprenditoriale, nella quale sarebbero stati utilizzati anche finanziamenti pubblici e non solo quelli rinvenienti dal socio (omissis) s.r.l., che, secondo la prospettazione del Giudice del patteggiamento, a sua volta avrebbe ricavato la provvista dalla distrazione a danno della (omissis). Al contrario, le somme investite dalla società "Iniziativa turistiche" costituivano un

finanziamento del socio nei confronti di (omissis) s.r.l." e (omissis) (omissis) s.r.l." e non avevano alcun collegamento con il reato, mentre gli immobili realizzati sarebbero frutto di una legittima attività imprenditoriale in cui erano stati utilizzati, in misura peraltro non preminente, anche detti finanziamenti.

2.2. Non vi sarebbe neanche identità soggettiva giacché le due società (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l." sono soggetti diversi dagli imputati e la loro compagine vede anche la partecipazione di figure completamente estranee ai fatti per cui si procede. Il ricorrente giudica incomprensibile il passaggio della sentenza impugnata in cui si sostiene che (omissis) s.r.l., pur detenendo una quota solo del 42 % del capitale sociale delle due società, avrebbe potuto controllare (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l.", in quanto ciascuno degli altri soci deteneva una quota minore; obietta, a questo proposito, il ricorso che, ove questi ultimi si fossero accordati tra loro, avrebbero potuto mettere (omissis) in minoranza. La sentenza impugnata avrebbe altresì trascurato sia la caratura professionale degli altri soci e il loro impegno economico nell'investimento, sia la circostanza che, quando vi furono i finanziamenti da parte di (omissis) s.r.l., quest'ultima deteneva solo il 30 % del capitale sociale di (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l." e (omissis) pur partecipando al Consiglio di amministrazione, non è mai stato titolare di deleghe. Il Giudice del patteggiamento — prosegue il ricorso — avrebbe male interpretato dei passaggi dell'interrogatorio di (omissis), tesi a chiarire solo il rapporto con i fratelli.

Un ulteriore elemento valevole a smentire l'assunto della decisione avversata è costituito dal fatto che il valore dei beni restituiti è di gran lunga superiore rispetto alle somme che sarebbero state distratte, in quanto frutto di una legittima attività imprenditoriale finanziata prevalentemente con il ricorso al credito bancario, ai contributi del MISE ed agli investimenti degli altri soci. Su tali aspetti si erano intrattenute le consulenze della difesa, trascurate dal Giudice.

Il ricorso passa, poi, a contestare quanto affermato dal decidente a proposito della destinazione dei fondi del MISE, con cui la (omissis) s.r.l. aveva instaurato un contenzioso che aveva visto la società vittoriosa in primo grado e che era poi giunto ad una fase transattiva, contenzioso che, però, non era legato alla mancata destinazione dell'investimento, quanto ai ritardi nella realizzazione dell'opera.

A seguire, l'impugnativa contesta fermamente che si sia potuto individuare un nesso di derivazione diretta tra il profitto del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e il valore del compendio sequestrato, anche perché vi è un'enorme sproporzione tra il *quantum* oggetto di distrazione (circa 30 milioni di euro) e il


valore del compendio stesso (circa 150 milioni di euro), mentre occorrerebbe una certa forma di commisurazione.

Altra ragione di censura concerne la circostanza che i beni restituiti all'amministrazione straordinaria non erano mai stati nella disponibilità della (omissis) ma sempre e solo di (omissis) s.r.l." e (omissis) s.r.l.; la restituzione, dunque, era avvenuta nonostante l'unico caso in cui essa può essere disposta a favore di un soggetto diverso dal precedente detentore è quello dell'inefficacia del sequestro a seguito di sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere.

Il ricorrente sviluppa, infine, alcune considerazioni quanto all'entità della somma distratta che doveva, al più, individuarsi in quella di 28.065.710 euro, secondo ~~una serie~~ un ragionamento difensivo che si assume trascurato dal Giudice dell'udienza preliminare; ivi compreso quello che concerne la circostanza che le risorse trasferite tra il 2012 ed il 2014 da (omissis) a (omissis) non erano state in alcun modo investite nella realizzazione degli impianti.

3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha sostenuto l'infondatezza del ricorso.

Premessa l'ammissibilità del ricorso, il Procuratore generale ha rievocato l'ipotesi di accusa circa i flussi di denaro fuoriusciti dalle casse della (omissis), trasferiti alla (omissis) s.r.l., che li investiva nella collegata società (omissis) s.r.l., di cui (omissis) è stato amministratore, la quale a sua volta finanziava (omissis) s.r.l. e (omissis) s.r.l., che le hanno adoperate per la realizzazione, affidata nel 2009 proprio alla (omissis) e alla (omissis) dei due complessi immobiliari, non ancora terminati, sequestrati e oggetto delle pretese del ricorrente. Il nesso tra le somme fuoriuscite dalle casse della fallita (omissis) e le due società di cui sopra è confortato dalle coincidenze temporali dei trasferimenti ed è stato ampiamente analizzato dal Giudice del patteggiamento. Quanto all'estraneità delle due società ricorrenti, il Procuratore generale ritiene che la motivazione non sia censurabile, avendo il Giudice dell'udienza preliminare valorizzato la rappresentanza da parte di (omissis) (omissis) di (omissis) s.r.l., titolare di una quota assai consistente delle due società ricorrenti, in grado quindi di garantirsi in modo agevole, a fronte della presenza di altri soci con modeste quote societarie, la maggioranza; tale considerazione è confermata dalle dichiarazioni dello stesso imputato appena citato, contrastate con argomentazioni inammissibili. Aggiunge il Procuratore generale che la natura anche impeditiva del sequestro rende corretta la decisione circa la restituzione agli organi della procedura, che avrà il compito di garantire anche la soddisfazione dei diritti dei terzi sui beni originariamente



sequestrati. Quanto all'apporto rinveniente dai finanziamenti del Mise, esso sarebbe minore rispetto a quello proveniente dalla (omissis); salva la valutazione che l'organo commissariale potrà effettuare nel corso della gestione della massa fallimentare e della tutela di tutti i creditori. La sentenza impugnata — sostiene il Procuratore generale — ha vagliato le produzioni documentali delle società terze.

4. Il difensore della parte civile Collegio dei Commissari e legali rappresentanti della procedura amministrativa di amministrazione straordinaria della (omissis) s.p.a. ha depositato una memoria di contrasto al ricorso, osservando che:

- il Giudice dell'udienza preliminare ha analiticamente descritto il flusso che, dalla (omissis), è giunto alle società (omissis) s.r.l." e ' (omissis) s.r.l., evidenziando un nesso di derivazione causale, passato attraverso le società (omissis) fino a giungere alle società beneficiarie finali ' (omissis) ;

- la coincidenza soggettiva, negata dal ricorrente, invece vi sarebbe, dato il *fil rouge* costituito dall'immanenza di (omissis) in tutte le società coinvolte, evincibile sia dalla qualifica di amministratore della (omissis) s.r.l., sia dalla confessione resa circa la concreta interessenza nei progetti immobiliari riferibili a ' (omissis) e la distrazione compiuta a favore di queste ultime;

- l'apporto anche di altre risorse, avvenuto in tempi successivi, è irrilevante al fine di smentire l'esistenza di tale nesso;


- la consulenza del dott. (omissis) che il ricorrente assume pretermessa, è stata duramente smentita da quelle di PWC.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato, sicché la sentenza impugnata va annullata senza rinvio in ordine al punto della decisione che riguarda la restituzione dei beni in sequestro agli organi dell'amministrazione straordinaria della (omissis) s.p.a.; a tale statuizione segue la restituzione degli atti al Tribunale di Catania per nuovo esame.

1. Innanzitutto la Corte ritiene che il ricorso sia ammissibile e praticabile anche per vizio di motivazione, nonostante gli attuali limiti alla ricorribilità delle sentenze di patteggiamento, segnati dall'art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen.

A tale conclusione il Collegio è giunto applicando, *mutatis mutandis*, i principi sanciti dalle Sezioni Unite di questa Corte laddove, in relazione all'ipotesi



alternativa a quella della restituzione — vale a dire quella della confisca —, hanno stabilito l'assenza di limiti alla ricorribilità della pronuncia ex art. 444 cod. proc. pen. per tutti i motivi di cui all'art. 606, comma 1, cod. proc. pen., quando la decisione sulla confisca sia estranea all'accordo (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348).

A questo proposito, il Collegio non ignora che la sentenza impugnata — come peraltro l'estensore chiaramente precisa — ed il ricorso vanno riguardati nella prospettiva secondo la quale tale riconduzione non è funzionale ad una confisca; e che, piuttosto, il *thema decidendum*, su cui si incentrano le censure della società ricorrenti, attiene all'individuazione di un nesso di derivazione causale diretta tra distrazione e beni, che consenta di ritenere questi ultimi frutto di quelle distrazioni, sì da costituire il substrato fattuale cui ancorare la restituzione all'organo concorsuale che oggi rappresenta la società da cui quelle somme fuoriuscirono. Tuttavia, le tematiche — confisca e restituzione — vedono sfumare i loro connotati di reciproca differenziazione laddove la restituzione costituisce, rispetto alla proprietà dei beni, un provvedimento di natura sostanzialmente ablatoria, dal momento che il Giudice dell'udienza preliminare — nella scelta, dovuta, su chi fosse l'avente diritto alla restituzione — ha disposto l'attribuzione di un complesso di beni ad un soggetto diverso a quello cui erano stati sequestrati, individuato nella persona offesa del reato per cui si procede.

A ciò si aggiunga che l'idea che il ricorso proposto da (omissis) (omissis) ' non debba incappare nei limiti di cui all'art. 448, comma 2-*bis* cod. proc. pen. è ulteriormente validata dalla circostanza che tale provvedimento colpisce direttamente il patrimonio di soggetti terzi piuttosto che quello dell'imputato.

2. Venendo al contenuto del ricorso, il Collegio osserva quanto segue.

2.1. Non colgono nel segno le società ricorrenti quando contestano il giudizio concernente il nesso di derivazione causale tra distrazione e beni di cui sopra si è detto; il *fil rouge* che collega la fuoriuscita della somma di cui all'imputazione da (omissis) s.p.a. e l'ingresso nel patrimonio di (omissis) (omissis) s.r.l.", infatti, è stato debitamente ricostruito dalla sentenza impugnata, attraverso un'accurata analisi dei flussi di denaro tra le varie società. Il costrutto che se ne ricava è ben articolato e il ricorso vi si contrappone svolgendo argomentazioni in fatto che prescindono dai poteri deliberativi di questa Corte, peraltro, minimizzando il dato fondamentale, vale a dire che, per la distrazione di quelle somme — per un importo di euro 41.259.980, — il suo autore (omissis) (omissis) ha patteggiato, rinunciando a contestare l'assunto accusatorio.

2.2. La sentenza impugnata, invece, merita censura quanto ad altri passaggi argomentativi, con i quali è stata giustificata la restituzione dell'intero compendio agli organi dell'amministrazione straordinaria. Pur nella ricchezza motivazionale della decisione avversata, infatti, vi sono degli snodi decisori, debitamente affrontati nel ricorso facendo riferimento agli argomenti tecnici sviluppati in consulenze di parte, che non hanno trovato una soluzione lineare e che non spiegano l'essenza della pronuncia avversata, vale a dire quella di aver adottato — come sopra precisato — un provvedimento sostanzialmente e radicalmente ablatorio rispetto alla proprietà; provvedimento concernente beni che si assumono di valore ampiamente superiore rispetto a quello della distrazione come quantificata nel processo penale e di cui le società hanno beneficiato grazie all'attività di (omissis)

Tale tema — quello del valore del compendio restituito agli organi dell'amministrazione straordinaria — è intimamente connesso ad altro che pure il provvedimento impugnato non affronta *funditus*, vale a dire quello del coinvolgimento nella compagine societaria di (omissis) (omissis) s.r.l." di altri soggetti, che, per quanto è dato evincere dalla sentenza di patteggiamento, non sono risultati coinvolti nel procedimento penale, così come è rimasto estraneo a quest'ultimo il legale rappresentante delle anzidette società, odierno ricorrente in nome e per conto delle medesime. Ebbene, la sentenza impugnata non fornisce un reale ed effettivo riscontro alle argomentazioni, sviluppate nel contraddittorio instaurato a margine della procedura ex art. 444 cod. proc. pen., circa il coinvolgimento degli altri soci, di cui è stata indicata — con apposita consulenza di parte — anche la qualità di garanti rispetto a finanziamenti ottenuti da (omissis) (omissis) s.r.l." e di finanziatori in prima persona delle società. Questo tema — si badi — non mette in discussione la continuità ravvisata dal Giudice dell'udienza preliminare tra distrazione a danno della (omissis) s.p.a. e somme confluite nelle società (omissis) ma indebolisce fortemente la tenuta logica dell'argomentazione secondo cui, a tale continuità, possa conseguire la restituzione di *tutto* il compendio all'amministrazione straordinaria, a prescindere dal suo valore ed a prescindere dai diritti spettanti a terzi estranei al reato, che pure alla realizzazione di quei complessi turistici hanno contribuito. In questo ambito si collocano anche le censure che dubitano della razionalità dell'argomentazione (oltre che della correttezza in punto di indicazione della percentuale di partecipazione della Iniziative turistiche s.r.l. in (omissis) s.r.l.", che si assume essere, nel 2011, pari al 30 %) secondo la quale, ancorché (omissis) detenesse solo



il 42 % delle quote, la sua partecipazione societaria lo rendeva titolare di un potere di controllo rispetto agli altri soci.

Discorso analogo è a farsi per quanto concerne la circostanza — che la sentenza impugnata non nega — che i complessi turistici siano stati realizzati anche con finanziamenti bancari e statali, tema che aggrava il problema della mancanza di corrispondenza tra il *quantum* della distrazione e il valore dei beni appartenenti a (omissis) ed evidenzia l'esistenza di interessi ancora diversi che la restituzione all'amministrazione straordinaria penalizza. A proposito, poi, dei finanziamenti pubblici, vi è da rimarcare che la risposta del Giudice dell'udienza preliminare rischia di essere fondata su un dato fallace, dal momento che l'esistenza di una controversia con il MISE per l'utilizzo della somma elargita può non essere indicativa di una distrazione del finanziamento per altri scopi laddove — come si legge nella stessa decisione del Giudice dell'udienza preliminare — il contrasto è legato al mero ritardo nel deposito della documentazione finale di spesa e nella realizzazione dei lavori.

A questo proposito, il passaggio che si legge nella sentenza impugnata circa la possibilità che eventuali ragioni di terzi potranno trovare soddisfazione nella procedura di amministrazione straordinaria, evidenzia la debolezza del ragionamento del Giudice dell'udienza preliminare, che ha sostanzialmente rimandato ad una fase successiva, legata alla decisione degli organi che rappresentano attualmente la (omissis) s.p.a., la tutela della ragioni di terzi che avrebbero dovuto, invece, trovare soluzione definitiva da parte del Giudice che ha definito il procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. e che doveva, di conseguenza, anche occuparsi della destinazione dei beni in sequestro.

A quest'ultimo riguardo, può essere utile una riflessione che risale alle ragioni della cautela reale, pur con la precisazione che il decreto di sequestro non era contenuto nel fascicolo trasmesso a questa Corte, sicché le notizie che lo riguardano sono solo quelle ricavabili dalla sentenza impugnata. Ciò non di meno, dal resoconto di esso che si apprezza nella decisione ex art. 444 cod. proc. pen. (cfr., in particolare, pag. 6), sembrerebbe che la misura reale fosse limitata alla somma di euro 41.259.980 ovvero a beni che costituissero il reimpiego di tale somma e che, solo in sede esecutiva, si era operato il sequestro sul complesso dei beni della due società. Orbene, per quanto è dato comprendere — al netto dell'anomalia di un sequestro per equivalente per il reato di cui all'art. 216 legge fall. — quello che sembra emergere è che lo stesso Giudice della cautela reale avesse svolto un ragionamento non dissimile da quello propugnato dalle società ricorrenti, circoscrivendo il sequestro a beni frutto del reimpiego della somma oggetto di distrazione e che la scelta di attuare

la misura vincolando i resort ed i campi da golf annessi sia avvenuta solo ad opera dell'organo dell'esecuzione, vale a dire del pubblico ministero.

3. Tanto premesso, il Giudice del rinvio dovrà riesaminare per intero la regiudicanda con pieni poteri di cognizione e senza la necessità di soffermarsi sui soli punti oggetto della pronunzia rescindente, rispetto ai quali, tuttavia, dovrà di incorrere nuovamente nel vizio rilevato, fornendo in sentenza adeguata motivazione in ordine all'*iter* logico-giuridico seguito (Sez. 5, n. 33847 del 19/04/2018, Cesarano e altri, Rv. 273628; Sez. 5, n. 34016 del 22/06/2010, Gambino, Rv. 248413).


P.Q.M.

annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla restituzione dei beni in sequestro, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Catania.

Così deciso il 28/10/2021.



Il Consigliere estensore

Paola Borrelli



Il Presidente

Rossella Catena



Il Funzionario Giudiziario
Carmela LANZUZZI

